

comunitario, la denuncia depositata dalla ricorrente con riferimento alle infrazioni all'articolo 82 CE, asseritamente commesse dalla Pernod Ricard

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Protégé International Ltd supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Pernod Ricard SA supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 113 del 16.5.2009.

Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2012 — Italia/Commissione

(Causa T-379/09) (¹)

(«Aiuti di Stato — Esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e ordina il recupero degli aiuti erogati — Obbligo di motivazione — Carattere selettivo — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Lesione della concorrenza — Direttiva 92/81/CEE — Direttiva 2003/96/CE — Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente»)

(2012/C 319/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: F. Arena, G. Palmieri e F. Varrone, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2009/944/CE della Commissione, del 13 luglio 2009, relativa ai regimi di aiuti di Stato C 6/2004 (ex NN 70/01) e C 5/2005 (ex NN 71/04) a cui l'Italia ha dato esecuzione a favore dei serricoltori (esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre) (GU L 327, pag. 6)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 282 del 21.11.2009.

Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2012 — National Lottery Commission/UAMI — Mediatek Italia e De Gregorio (Rappresentazione di una mano)

(Causa T-404/10) (¹)

[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo rappresentante una mano — Articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esistenza di un diritto anteriore protetto dal diritto nazionale — Onere della prova — Applicazione del diritto nazionale da parte dell'UAMI — Controllo»]

(2012/C 319/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: National Lottery Commission (Londra, Regno Unito) (rappresentante: B. Brandreth, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Mannucci e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Mediatek Italia Srl (Napoli) e Giuseppe De Gregorio (Napoli)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 9 giugno 2010 (procedimento R 1028/2009-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la Mediatek Italia Srl ed il sig. Giuseppe de Gregorio e, dall'altro, la National Lottery Commission

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 giugno 2010 (procedimento R 1028/2009-1) è annullata.
- 2) L'UAMI è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla National Lottery Commission nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

(¹) GU C 328 del 4.12.2010.